

ZES_UNICA_SUD 2025

Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno

Domande dal 31 marzo al 30 maggio 2025

Con la Legge di bilancio 2025 vengono confermati gli aiuti, in forma di Credito di imposta, sugli investimenti realizzati nelle aree ZES_UNICA del Mezzogiorno

Se da un lato l'intervento replica, in linea di massima, modalità, requisiti ed obblighi dell'annualità precedente, l'importante novità per l'anno 2025 è data dalla certezza del "cumulo" dell'agevolazione ZES (Credito di Imposta) con l'incentivo fiscale TRANSIZIONE_5.0 (tra il 35% ed il 45%)

Beneficiari	<p>Le Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative (o che si insediano nella ZES_UNICA) e che effettuano gli investimenti agevolabili</p> <p>Il beneficio <u>non si applica a</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che operano nei settori: <i>industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo</i>) • Imprese in stato di <u>liquidazione o di scioglimento</u> • Imprese <u>in difficoltà</u> ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014
Ambito territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - Intere Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE - <u>zone assistite</u> della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE
Ambito temporale	<p>L'incentivo riguarda gli <u>investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025</u>. Al fine di individuare l'esatto momento di <u>effettuazione dell'investimento</u>, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di acquisizione dei beni si considerano <u>sostenute</u>: <ul style="list-style-type: none"> a) alla data della consegna o spedizione per i beni mobili b) della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate

Investimenti agevolabili	<p>Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto, anche mediante <u>leasing</u>, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES UNICA • l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti <p> <u>Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato</u></p> <p>Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri Soggetti per lo svolgimento di un'attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).</p>																																												
Importo dell'Investimento	<p>Il progetto di investimento funzionale deve essere di importo min. 200.000 euro di spese agevolabili e massimo di 100 milioni</p> <p>Per <u>gli investimenti effettuati mediante leasing</u>, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (escluse le spese di manutenzione)</p>																																												
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • i beni autonomamente destinati alla vendita • i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita • i materiali di consumo 																																												
Determinazione dell'agevolazione	<p>La misura del Credito d'imposta è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="424 1290 1453 1951"> <thead> <tr> <th>Regioni</th> <th>Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro</th> <th>Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro</th> <th>Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calabria</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Campania</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>70%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Sicilia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Basilicata</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Molise</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sardegna (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Abruzzo (zone assistite)</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro	Calabria	60%	50%	40%	Campania	60%	50%	40%	Puglia	60%	50%	40%	Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%	Sicilia	60%	50%	40%	Basilicata	50%	40%	30%	Molise	50%	40%	30%	Sardegna	50%	40%	30%	Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%	Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%
Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro																																										
Calabria	60%	50%	40%																																										
Campania	60%	50%	40%																																										
Puglia	60%	50%	40%																																										
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%																																										
Sicilia	60%	50%	40%																																										
Basilicata	50%	40%	30%																																										
Molise	50%	40%	30%																																										
Sardegna	50%	40%	30%																																										
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%																																										
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%																																										

<p>Accesso all'agevolazione e calcolo della percentuale spettante</p>	<p>Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del Credito d'imposta sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 31.3.2025 al 30.5.2025 inoltrare all'Agenzia delle Entrate una Comunicazione (prenotazione) indicando l'ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025 • dal 18.11.2025 al 2.12.2025 inoltrare all'Agenzia delle Entrate una Comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione originaria presentata <p>👉 L'ammontare massimo del Credito d'imposta fruibile sarà pari all'importo del Credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta <u>rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle Comunicazioni integrative</u></p>
<p>Utilizzo del Credito di imposta</p>	<p>Il Credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.241/97, con il codice tributo "7034" (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39) • presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di Credito effettivamente spettante, e, comunque, <u>non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai Richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del beneficio</u>
<p>Certificazione delle spese</p>	<p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da Revisore Legale dei conti. Per le Imprese che non hanno obbligo di revisione la certificazione sarà rilasciata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010</p>
<p><i>Dicitura in fattura</i></p>	<p>Il Decreto 17.5.2024 non prevede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili (FAQ Agenzia delle Entrate 11.7.2024)</p>

<p>Rideterminazione del Credito di imposta</p>	<p>Il Credito d'imposta è rideterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il II periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione • se, entro il V° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione <p>Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto</p> <p>Il Credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le citate ipotesi</p>
<p>Mantenimento dell'attività</p>	<p>Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti</p>
<p>Cumulabilità con altre agevolazioni</p>	<p>L'agevolazione è cumulabile con aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto consentita dalle pertinenti discipline europee di riferimento</p> <p>Il Credito d'imposta ZES_UNICA è cumulabile con il bonus TRANSIZIONE_5.0 (art. 38 co. 18 DL 19/2024, come modificato da art.1 co.427 L. 207/2024).</p> <p>Inoltre, il Credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE</p>